

N. R.G. 18738/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Carlo Bianchetti	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **18738/2018** promossa da:

S S.R.L. (P. IVA), con il patrocinio dell'avv. F B

attrice

contro

R B (C.F.) con il patrocinio dell'avv. G M

convenuto

CONCLUSIONI

Per parte attrice: *“Voglia il Giudice adito, accertato e rilevato che il sig. R B ha posto in essere nella sua qualità di Amministratore della società S S.r.l. le condotte infedeli descritte nella narrativa dell’atto di citazione, condannare lo stesso a risarcire alla società attrice tutti i danni patiti e patendi nella misura indicata in narrativa dell’atto introduttivo e/o quella diversa misura, maggiore o minore che dovesse risultare all’esito del giudizio ed i conseguenza di ciò confermare il sequestro conservativo emesso in data 19.10.2018, pubblicato in data 22.10.2018, ed eseguito dalla società attrice sui seguenti beni: 100% delle quote societarie della Società P S.r.l.; immobile sito in e sulla B I S.*

Con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi, compreso quello cautelare.

Sulla domanda riconvenzionale.

La società S s.r.l. chiede il rigetto dalla domanda riconvenzionale proposta dal sig. R B, in quanto i compensi richiesti non sono dovuti nell’ammontare e nel titolo per i motivi già esposti nella narrativa dell’atto introduttivo e dei successivi atti difensivi.



In via istruttoria

Si rinnovano le richieste di richiamo del C.T.U. per i motivi già verbalizzati all'udienza del 03.02.2022 da intendersi qui ritrascritto e l'ordine di esibizione della società fiduciaria S S F I S.r.l. (C.F.:) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in, di indicare se il titolare effettivo della quota di capitale di P s.r.l., ammontante ad Euro 10.000,00 sia tra i Sigg.ri R B, M T, N B”.

Per parte convenuta: “In via preliminare di rito: Dichiarare inammissibile e nullo l'atto di citazione e l'azione proposta per indeterminatezza ex art. 164 c.p.c.

Nel merito: rigettare siccome infondate sia in fatto che in diritto e anche per insussistenza di legittimazione passiva di tutte le pretese creditorie avanzate da S S.r.l. nei confronti del Sig. R B con conseguente revoca del sequestro conservativo concesso.

In via riconvenzionale: condannare S S.r.l. a pagare al Sig. R B gli emolumenti relativi all'attività di amministratore svolta nell'interesse della società nel mese di febbraio 2018 sino alla data delle sue dimissioni indicata nell'importo di € 10.607,00 o la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e secondo gli accordi fra le parti.

Oltre ad interessi come spettanti dal 01.03.2018 sino al saldo effettivo.

In via subordinata riconvenzionale: e per la denegata ipotesi che qualsiasi somma fosse riconosciuta come dovuta da B R in favore di S S.r.l. disporre la compensazione con i compensi spettanti a R B di cui alla domanda riconvenzionale con condanna di S S.r.l. al pagamento del supero.

Il tutto maggiorato di interessi dal dì della domanda al pagamento effettivo.

In via istruttoria: insiste nella richiesta di sostituzione del CTU come proposta con istanza dd. 01.12.21 in base ai documenti allegati.

Insiste affinché il Tribunale, valutato il comportamento del CTU nel dirimere secondo propria autonoma valutazione una questione giuridica che presuppone tra l'altro la violazione di termini perentori previsti negli artt. 183 comma 6 n. 2 quanto alle produzioni documentali, oltre che la violazione di quanto previsto dagli artt. 195 e 198 comma 2 c.p.c., voglia disporre la sostituzione del CTU dovendosi assumere un comportamento non coerente con l'incarico ricevuto e conseguentemente considerare la CTU depositata nulla in quanto fondata su documenti non tempestivamente prodotti.

In ogni caso: Con vittoria di competenze e spese del Giudizio”.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Fatto e svolgimento del processo.

1.1.- S s.r.l., società del gruppo “S” attività nel settore dell’edilizia per interni ed esterni (in particolare, posa di pavimentazioni, movimentazione terra, opere in muratura, etc.), premesso di aver ottenuto, a seguito del parziale accoglimento di due domande cautelari *ante causam*, il sequestro conservativo dei beni dell’ex amministratore unico R B fino alla concorrenza dell’importo di € 38.103,23 e l’inibitoria nei suoi confronti dell’utilizzo delle informazioni riservate di carattere commerciale della S s.r.l. con contestuale fissazione di una penale per ogni successiva accertata violazione, ha introdotto la causa di merito nei confronti del resistente, al fine di farne accertare la responsabilità per la condotta infedele e gli atti di *mala gestio* compiuti a partire dall’agosto 2017 fino alla cessazione dell’incarico intervenuta con le dimissioni del 27.2.2018 e ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti dall’attrice nella misura quantificata in citazione per ogni addebito o in quella, maggiore o minore, risultante all’esito del giudizio¹.

1.2.- Si è costituito in giudizio R B, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della domanda, contestando, nel merito, le censure rivoltegli dall’attrice per fondatezza degli addebiti o insussistenza dei danni e concludendo per il rigetto di tutte le domande attoree; in via riconvenzionale, il convenuto ha domandato il pagamento degli emolumenti di amministratore unico relativi al mese di febbraio 2018, per l’importo di € 10.607,00 oltre accessori di legge.

1.3.- Concessi alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., all’esito dello scambio delle relative memorie, la causa è stata istruita tramite assunzione della prova orale ed esperimento di c.t.u. contabile; fatte, quindi, precisare le conclusioni, il g.i. ha rimesso la decisione al collegio previa concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.

1.4.- Come segnalato dalla difesa di parte attrice in sede di comparsa conclusionale, nelle more del presente giudizio si è concluso il procedimento penale n. 2624/2020 R.G. Tribunale di Brescia, n. 7383/2018 R.G.N.R. a carico di R B e M T per i reati p.p. agli artt. 110 c.p. e 2634 c.c.: con sentenza n. 1256 del 12 aprile 2022, il Tribunale di Brescia ha accertato in capo al

¹ L’attrice ha precisato che R B iniziò a lavorare per il “G S” a partire dal 17.6.2008 in qualità di agente di commercio della S s.p.a. A seguito della crisi del gruppo, in data 14.2.2013 fu nominato amministratore unico di S S s.p.a. (poi divenuta S s.r.l.) rivestendo, dall’1.4.2015 al 31.7.2017, la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Contestualmente a tale incarico, a partire dall’1.4.2014, B assunse il ruolo di amministratore unico della allora “N s.r.l.”, poi divenuta S s.r.l., odierna attrice, ricoprendo, dal 21.12.2017 fino alle dimissioni del 27.2.2018, la carica di presidente del c.d.a. composto da lui e da F S, moglie di M S, socia unica di S P s.r.l.



convenuto la responsabilità per la condotta delittuosa descrittta nel capo A) di imputazione², condannandolo alla pena di un anno e tre mesi di reclusione. La motivazione della sentenza penale di condanna a carico di B verrà ripresa nel paragrafo inerente i cantieri “distratti”.

2.- S lamenta svariate condotte realizzate in suo danno dall'ex amministratore unico R B, il quale, mentre era ancora in carica, avrebbe costituito, tramite una fiduciaria, la società “parallela” denominata P s.r.l., con la collaborazione della responsabile amministrativa M T, e di altri dipendenti/collaboratori dell'attrice, ed avrebbe: *i*) dirottato sulla neocostituita società, facendone sostenere i costi alla S, parte dei lavori che i committenti (aventi il B quale referente) intendevano far eseguire all'attrice; *ii*) fatto acquistare dalla S svariati beni e servizi (cancelleria, materiale per pulizia, indumenti e attrezzatura da lavoro, capsule caffè, *software* gestionali, etc), dirottandoli poi ad usi esterni alla società (personali e/o quali dotazioni della nuova società); *iii*) fatto svolgere a spese dell'attrice manutenzioni onerose su mezzi meccanici che, con la collaborazione di un dipendente della stessa società (M K, dimessosi anch'egli quasi contemporaneamente all'uscita del B) e/o attraverso una compagnia di trasporti legata alla signora T, avrebbe in parte sottratto, in parte svenduto e verosimilmente distratto a favore della neocostituita; *iv*) si sarebbe fatto erogare a partire dal mese di agosto 2017 e fino alle sue dimissioni un compenso lordo di circa € 6.200,00 mensili (pari a € 3.400,00 al netto delle ritenute), quasi cinque volte superiore al precedente riconosciutogli (€ 700,00 al netto delle ritenute), avendo carpito, nell'imminenza dell'uscita dalla società, grazie al materiale contributo della signora T, la firma del socio unico (signora F S) su un foglio del libro verbali assemblee privo di contenuto, fatto precedere, su altro foglio, da un verbale recante il suddetto aumento; *v*) sempre a partire dall'agosto 2017 si sarebbe autoliquidato ingenti rimborsi chilometrici, di oltre quattro volte superiori ai mesi precedenti, pur fruendo gratuitamente dei rifornimenti di carburante della pompa di benzina collocata presso la sede dell'azienda; *vi*) avrebbe sostenuto spese di natura intrinsecamente personale (i.e. cene durante le proprie vacanze) pagate con la carta di credito aziendale e fatto realizzare opere di ristrutturazione di due appartamenti a lui riferibili a Caldogno (VI) e Sopramonte (TN), utilizzando, a spese di S, dipendenti e/o collaboratori di quest'ultima nonché addebitando alla stessa i costi di mobili e arredi.

² “a) effettuava, in diciotto casi, lavori consistenti nella posa di pavimenti, blocchi per murature o cordoli, avvalendosi di squadre di posatori esterni oppure dipendenti della S S.r.l. addebitando i costi sostenuti, pari ad Euro 43.255,15 in capo alla società S S.r.l. mentre i corrispettivi dei lavori eseguiti, pari ad Euro 121.050,00, venivano accreditati a favore della P S.r.l.”.



A tali accuse ha replicato il convenuto, in parte contestando la materialità dei fatti (v. le difese in punto di distrazione/sottrazione dei contratti di appalto e di taluni beni e mezzi strumentali), in parte adducendo a propria difesa l'esistenza di precisi accordi con *“l'imprenditore proprietario di fatto ... Sig. M S, anche attraverso la moglie di quest'ultimo, sig.ra F S”* (cfr. comparsa di costituzione, pagg. 3-4); sarebbe stata, in particolare, autorizzata da M S l'emissione di fatture nei confronti di S per determinati acquisti di materiale edile, arredi e beni strumentali destinati a scopo esterno alla società, nell'accordo che l'attrice avrebbe poi recuperato l'IVA e dedotto i relativi costi a proprio favore (di qui anche l'eccepita insussistenza del danno); parimenti, i compensi e i rimborsi chilometrici sarebbero stati dal B incassati in forza e conformemente ad un accordo stipulato con *“il vertice della S nella persona di M S”* in data 12.10.2012 (cfr. comparsa di costituzione, pag. 9 e doc. 2), che, quanto ai compensi, avrebbe trovato conferma da parte della stessa società nel verbale di assemblea ordinaria del 3.8.2017 (cfr. doc. 3 del convenuto).

La documentazione versata in atti e l'istruttoria orale esperita hanno consentito di confermare in larga parte gli addebiti mossi dalla società all'ex amministratore unico B; l'incarico affidato al c.t.u. ha, quindi, avuto ad oggetto l'esame della documentazione contabile e commerciale, come confermata dalle risultanze dalla prova orale, onde verificare e quantificare gli effettivi ammanchi e determinare il danno in tal modo patito dalla società.

Dai risultati dell'indagine tecnica il tribunale (ferme le valutazioni giuridiche di propria esclusiva competenza) non ha motivo per discostarsi, in quanto frutto di attenta analisi, compiuta in aderenza alle risultanze probatorie in atti e in base ad argomentazioni esenti da apparenti vizi logici, avendo altresì il c.t.u. risposto esaurientemente alle osservazioni dei c.t.p. ove sollevate.

3.- Esecuzione a proprio favore di rimborsi spese ingiustificati in quanto non riferibili all'incarico rivestito nella società.

3.1.- L'attrice ha, in primo luogo, lamentato che, a partire dal mese di agosto 2017, B, *“senza alcun giustificato motivo, aveva iniziato ad accreditarsi... importanti costi di rimborsi chilometrici. Addirittura nel mese di Agosto 2017 (al pari del mese di dicembre 2017 e Gennaio 2018) quando lo stesso si trovava in Thailandia, ha esposto rilevantissimi importi di rimborsi spese chilometrici ... Dei rimborsi chilometrici e di queste spese non solo non vi è alcun supporto documentale, ma va anche rilevato come il sig. R B non ne avesse in ogni caso titolo perché egli si riforniva ad una pompa di gasolio interna all'area aziendale di cui disponeva di chiavetta per l'estrazione del carburante. Va, inoltre, evidenziato come durante le proprie vacanze in Thailandia nel corso degli anni 2017 - 2018 (gennaio 2017, agosto 2017 e Gennaio 2018) non avrebbe dovuto esporre alcun*



Repert. n. 5699/2023 del 03/10/2023

importo e che in aggiunta il sig. R B non abbia mai lesinato con le spese personali, caricandole però sempre sulla carta di credito aziendale come è dimostrato dalle fatture di un ristorante "BLU AQUA CO. LTD" fatture del 17.01.2017 di € 725,00 del 25.08.2017 di € 434,73 e del 18.01.2018 di € 774,12. Come appena scritto, in quel periodo il signor B era a Phuket (Thailandia) per le sue vacanze e non vi era alcun motivo di rappresentanza che lo autorizzasse a pagarsi pranzi o cene di piacere ... In definitiva, il sig. B come Amministratore si è pagato la somma di € 30.011,00 come rimborsi spese (kilometrici) privi di reali supporti giustificativi (di cui alcuni dicembre 2017 - gennaio 2018 quando si trovava a Phuket in Thailandia)" (cfr. atto di citazione, pag. 9-11).

A tali doglianze ha replicato il convenuto, ritenendo che *"l'assenza di giustificazioni per l'importo di € 30.011 di rimborsi chilometrici", sia "infondata ... in quanto il loro presupposto trova contezza nell'accordo sottoscritto con M S circa i compensi che risultavano in parte evidenziati sotto un profilo contabile e con le deliberazioni della assemblea dei soci e nel resto con il meccanismo dei rimborsi chilometrici non tassabili"; quanto ai pasti consumati presso Aqua Restaurant a Pukhet in Thailandia nei mesi di gennaio 2017, agosto 2017 e gennaio 2018, si sarebbe "trattato di cene con il cliente E E e una cena con il cliente B tutti clienti della S S.r.l. che incontrati in tale sede, ai fini del mantenimento dei rapporti commerciali da parte dell'amministratore aveva provveduto a pagare e ad offrire la cena a più persone" (cfr. comparsa di costituzione pag. 6).*

Le repliche del convenuto sono state fermamente contestate dall'attrice che ha negato la riferibilità a sé dell'accordo tra B e M S *ex adverso* prodotto negandone altresì la valenza probatoria. L'eccezione è fondata.

Il documento prodotto dal convenuto si compone di tre fogli manoscritti separati, il primo dei quali recante la data del 29.10.2012, il terzo denominato *"integrazione contratto B R del 29/10/2012"*, non datato, sottoscritto da R B e M S, ove *"si concorda"* un aumento del compenso di amministratore delle società S s.p.a. e S s.r.l. di complessivi € 1.040,00 (mensili), di cui, relativamente a S, € 320,00 *"inseriti come rimborso chilometrico"*. In mancanza di qualsivoglia verbale di assemblea ordinaria da cui risulti la deliberazione del rimborso chilometrico nei termini indicati, nessuna efficacia probatoria può attribuirsi al predetto "accordo", peraltro sottoscritto da un soggetto, M S, che all'epoca della scrittura non era né socio né legale rappresentante dell'attrice, costituita nel gennaio 2013 dal socio unico F S, la quale nominò amministratore unico proprio il B.

Ne consegue che gli importi percepiti da quest'ultimo a titolo di rimborsi chilometrici in base al suddetto "accordo" non sono dovuti.



3.2.- Dall'esame delle buste paga di B per il periodo gennaio 2017 - gennaio 2018 prodotte in atti, il c.t.u. ha verificato l'effettivo riconoscimento di rimborsi chilometrici per € 30.011,00; l'ausiliario ha, quindi, appurato che nei verbali di assemblea ordinaria di S del 28.5.2015 (non contestato) e del 3.8.2017 (la cui veridicità è stata contestata dalla società: v. *infra*), oltre al compenso netto era previsto per l'amministratore unicamente il rimborso delle "*spese di trasferta inerenti al vitto, all'alloggio e le spese auto... nei limiti delle tariffe Aci, per le missioni che dovrà svolgere, per conto della società, fuori dal comune di residenza in Italia e all'estero*" (cfr. doc. IV allegato da parte attrice alla terza memoria).

Stante l'inefficacia nei confronti della società di presunti accordi intercorsi tra M S e R B, al di fuori dei rimborsi contemplati dalle menzionate delibere assembleari, nulla poteva essere riconosciuto all'a.u. a titolo di "*rimborsi chilometrici*", con conseguente diritto della società a vedersi risarcito l'importo di € 30.011,00 indebitamente erogato al convenuto.

3.3.- Parimenti illegittimo deve considerarsi il rimborso dei pasti consumati dal B e dai suoi ospiti presso il ristorante thailandese sopra menzionato durante le vacanze dell'a.u., per l'importo di € 1.948,35, stante la totale assenza della prova della riferibilità di tali spese al mandato di amministratore della S.

3.4.- Il danno complessivamente patito dall'attrice in relazione ai rimborsi spese autoliquidatisi dall'a.u. in assenza di idonea giustificazione va, dunque, determinato in complessivi € 31.959,35.

4.- Il pagamento a proprio favore di compensi di amministratore per importi superiori a quelli legittimamente deliberati dall'assemblea della società.

4.1.- Con riferimento a tale censura, per la quale la società espone un danno di circa € 30.000,00, pari alla differenza tra i compensi erogati e quelli effettivamente deliberati, risulta dirimente stabilire se la delibera assembleare del 3.8.2017, la cui esistenza e validità è stata contestata dall'attrice, spieghi o meno effetti. Ciò in quanto la precedente delibera di assemblea ordinaria del 28.5.2015 fissava il compenso dell'amministratore unico nella minor somma di € 700,00 mensili (entro la quale l'attrice ritiene legittimi i compensi percepiti dall'ex a.u.) al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (oltre, come visto, al rimborso delle trasferte e alle spese auto nei limiti delle tariffe Aci fuori dal comune di residenza in Italia e all'estero, nonché alle spese anticipate sostenute in nome e per conto della società). Come emerge dalle buste paga in atti, a partire dal mese di agosto 2017 è stato riconosciuto al B il maggior importo di € 3.400,00 mensili: tale aumento risulterebbe deliberato nell'assemblea ordinaria della società del 3.8.2017 che, secondo l'attrice, non sarebbe mai stata convocata né si sarebbe tenuta; la dipendente amministrativa M T le avrebbe, infatti, "carpito" la sottoscrizione del predetto



verbale, facendole firmare un foglio privo di contenuto e unendolo, solo successivamente e ad insaputa della signora S, con quello di un verbale recante la deliberazione del suddetto aumento.

A fondamento della ritenuta “falsità” del verbale prodotto in atti, la società attrice ha allegato che *“nell’ottobre del 2017 la sig.ra M T ... aveva inviata allo “S.C. Studio Associato” di che fa riferimento al dott. B (commercialista dell’azienda) (Doc. 42) che richiedeva il documento giustificativo dell’aumento, un verbale (Doc. 43) recante una delibera di un’assemblea che non si era mai tenuta, né era mai stata convocata, portante, come è possibile vedere, due firme non originali (Doc. 44) il documento non era infatti mai stato sottoscritto dalla socia unica né dalla stessa conosciuto. Nel mese di Febbraio 2018 precisamente il giorno 26 quando ormai il sig. B era prossimo ad andarsene (di poco seguito dalla dipendente T) quest’ultima invitava in ufficio la sig.ra F S e sottoponendole alcuni documenti relativi alla normale amministrazione, carpiva la firma della signora F S che non si avvedeva di quanto stava firmando, e così la signor T inviava allo studio S.C. Studio Associato il “secondo” verbale di assemblea in cui si deliberava il faraonico compenso dell’amministratore dimissionario, pensando evidentemente che nessuno si accorgesse di questo comportamento illegittimo”*. Assunta - dopo le dimissioni di B - dalla signora S la carica di a.u. della S, nel marzo del 2018 la stessa avrebbe preso contezza dell’azione fraudolenta di B e della T e avrebbe, conseguentemente, convocato l’adunanza del 22.3.2018, nella quale l’assemblea, oltre a deliberare l’azione giudiziale di responsabilità nei confronti dello stesso B, avrebbe altresì approvato la “revoca” della delibera datata 3.8.2017 di attribuzione dei maggiori compensi, perché priva di causa e assunta senza alcuna reale decisione dei soci.

A tali allegazioni ha replicato il convenuto rimarcando che il verbale *ex adverso* contestato risulta *“stampato sul libro verbali assemblee della società”*, ossia su libro *“sociale obbligatorio ... vidimato in ogni pagina”* e *“sottoscritto dalla signora F S socio unico di S”*, soggiungendo che *“i contenuti dei verbali assembleari hanno trovato puntuale corrispondenza con le somme erogate”* nelle buste paga prodotte in atti³.

4.2.- Il verbale oggetto di contestazione, in apparenza regolarmente redatto e sottoscritto dal segretario F S (socio unico di S) e dall’allora presidente del c.d.a. R B, inserito

³ Il convenuto ha “spiegato” che, a partire dal luglio 2017, momento in cui egli aveva formalmente dimesso la posizione di amministratore della S s.r.l., avendo continuato a esercitarne la funzione senza incarico specifico, il suo compenso era stato trasferito per intero alla S e ciò risulterebbe, a partire dai compensi dell’agosto 2017, dalle buste paga prodotte ove l’importo di € 10.307,00 è tutto attribuito e pagato dalla S. Dai prospetti paga risulterebbe altresì che nei mesi di settembre/ottobre il compenso era stato ridotto ad € 3.400,00 al mese al fine di consentire a S s.r.l. di recuperare la sorte imponibile degli acquisti effettuati dal B per l’immobile personale, con ciò dimostrandosi l’adempimento dell’accordo verbale assunto dalle parti. A partire dai mesi di novembre 2017 sino al gennaio 2018 gli emolumenti sarebbero tornati a essere secondo quanto pattuito dalle parti.



nel “*libro verbale assemblee*” di S s.r.l., è dalla società contestato sul rilievo che l’assemblea

in questione non si sarebbe mai tenuta e che la sottoscrizione del documento sarebbe stata “carpita” al segretario F S, inconsapevole dell’effettivo contenuto.

Ora, è noto che il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha efficacia probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti; non trattandosi, peraltro, di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale (Cass. n. 33233/2019; Cass. n. 17950/2005⁴).

Ove, pertanto, si contesti la veridicità di fatti e dichiarazioni che nel verbale di delibera assembleare ordinaria si attestino avvenuti, non va proposta querela di falso, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata e potendo il documento essere contestato con libertà di mezzi⁵.

4.3.- Nel caso in esame, l’attrice, da considerarsi terza rispetto alla formazione del documento promanante dall’organo sociale, ha offerto di provare l’inesistenza della delibera e la falsità del verbale evidenziando la circostanza indiziaria del precedente invio da parte della T allo studio del commercialista di un (analogo) verbale assembleare recante sottoscrizioni “non originali” e articolando due capitoli di prova testimoniale inerenti la dedotta fraudolenta acquisizione della sottoscrizione della signora S parte di M T⁶.

⁴ In tale pronuncia la Corte ha statuito che, nel caso di deliberazione adottata dall’assemblea di una s.r.l., in difetto di regolare convocazione, qualora nel relativo verbale sia dato atto della partecipazione di tutti i soci - personalmente, ovvero in quanto rappresentati su delega - incombe su colui il quale impugna la deliberazione l’onere di provare il carattere non totalitario dell’assemblea.

⁵ Al riguardo, tra le molte, Trib. Venezia 18.5.2022: “*E’ inammissibile la querela di falso di un verbale di delibera assembleare non rogato da un notaio, non avendo lo stesso alcuna capacità di fare fede privilegiata della veridicità dei fatti che ivi si afferma essere avvenuti (quale, nella specie, la avvenuta deliberazione della distribuzione degli utili). La querela di falso della scrittura privata è infatti esperibile nel caso di falsità materiale, per spezzare il collegamento , quanto alla provenienza, fra dichiarazione e sottoscrizione , ma non nel caso di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, dato che quest’ultimo aspetto può essere smentito mediante i normali mezzi di prova. Deve ritenersi mancante, e quindi nulla, la delibera assembleare per cui non si sia avuto, in realtà, né svolgimento di dibattito né espressioni di voto da parte di tutti”.*

⁶ “34) Vero che dalla dai primi giorni di agosto 2017 la sig.ra F S, socia unica di S S.r.l. era in vacanza con la famiglia ed alcuni amici presso la propria abitazione sita in Siniscola (NU)?

35) Vero che nel mese di Febbraio 2018, precisamente il giorno 26, la sig.ra M T invitava nel suo ufficio la sig.ra F S e sottoponeva alla firma della stessa alcuni documenti relativi alla normale amministrazione ed un nuovo verbale di assemblea che veniva subito dopo inviato allo Studio S.C. Associati del Dott. B (già Doc. 44 che si rammostra al teste)?”.



Ora, la natura apocrifa delle firme apposte sul primo verbale inviato allo studio del commercialista (prodotto dalla stessa attrice *sub doc.* 43) è rimasta mera allegazione, contestata *ex adverso* e non dimostrata, mentre i capitoli di prova orale formulati dall'attrice non sono stati ammessi, il n. 34 in quanto generico, facendo riferimento all'assenza della signora S dalla sede societaria a far tempo "dai primi giorni di agosto 2017", il n. 35 in quanto irrilevante, avendo ad oggetto la conferma che il verbale in questione fu sottoposto alla firma della signora S, quale segretario della seduta, nel mese di febbraio 2018, circostanza che non escluderebbe di per sé l'effettività della delibera con successiva stesura e sottoscrizione del verbale.

4.4.- Quanto alla revoca di tale deliberazione, intervenuta solo in data 22.3.2018, è evidente, da un lato, che la stessa nozione di revoca implica l'esistenza e l'efficacia dell'atto revocato, d'altro lato, che tale provvedimento non può spiegare effetti che per il futuro.

Come recentemente affermato dalla giurisprudenza di merito in un caso - equiparabile sotto il profilo degli effetti a quello in oggetto - di delibera assembleare di riduzione del compenso annuo di un liquidatore di società di capitali, tale riduzione, in assenza di accettazione da parte del liquidatore stesso, non può operare retroattivamente con riferimento a periodi antecedenti la data della decisione dei soci, non potendo incidere negativamente su diritti già acquisiti *medio tempore* dal liquidatore (Trib. Roma 16 aprile 2021).

4.5. Il convenuto aveva, pertanto, diritto a percepire il compenso nella misura incrementata a seguito della delibera del 3.8.2017, così come effettivamente erogatagli, con la conseguenza che la domanda risarcitoria formulata dall'attrice deve *in parte qua* essere disattesa.

5.- L'assunzione di costi (materie prime e merci, personale, carburante e autostradali, utenze, manutenzioni/riparazioni, etc.) e l'esecuzione dei relativi pagamenti per prestazioni non effettivamente ricevute dalla società (vuoi perché assunti nell'interesse personale dell'amministratore vuoi perché distratti a favore di altre società a questi direttamente o indirettamente riferibili).

In tesi attorea, B avrebbe fatto sostenere alla società costi per diverse prestazioni non effettivamente ricevute da S. La doglianza è risultata fondata all'esito della prova testimoniale ed è ampiamente supportata dalla documentazione versata in atti.

5.1.- Una prima categoria di costi illegittimamente addossati alla società concerne prestazioni rivolte a soddisfare interessi personali del B: si tratta, in particolare, delle spese di ristrutturazione dei due immobili di proprietà e/o in uso all'amministratore, comprensive di manodopera e materiali.

Al riguardo, B si è difeso adducendo l'esistenza di un accordo con M S in base al quale gli acquisti effettuati dal convenuto per la ristrutturazione degli immobili siti in Caldogno e in



Sopramonte sarebbero stati “fatturati alla S che avrebbe quindi recuperato integralmente l’IVA a credito su tali fatture”. Per contro, l’importo capitale contenuto nelle fatture di acquisto sarebbe stato “detratto dal compenso e dai rimborsi chilometrici riconosciuti mensilmente al sig. B, in qualità di amministratore della S”.

La circostanza è stata fermamente contestata dall’attrice che ha negato tanto l’esistenza di “accordi tra il sig. B e il sig. M S con cui quest’ultimo avrebbe autorizzato il sig. B a caricare i costi di ristrutturazione delle proprie abitazioni a S... a vantaggi fiscali”, quanto la deducibilità fiscale di tali costi, attesa la non pertinenza degli stessi all’attività aziendale.

I costi in questione devono, senza dubbio, ritenersi illegittimamente accollati all’attrice, pacifica essendo l’estraneità di essi all’attività sociale e a nulla rilevando l’esistenza di ipotetici accordi intervenuti tra l’a.u. e M S, dei quali il convenuto nemmeno ha specificato la forma e le circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati conclusi. Come già rilevato, inoltre, il signor S era sprovvisto del potere di impegnare l’attrice, non essendo né amministratore né socio della stessa.

L’esecuzione dei lavori di ristrutturazione in questione con distrazione di mezzi e personale della S risulta confermata dalle deposizioni testimoniali del geom. A M⁷, dell’operaio M K (“UDI”)⁸, dell’impiegata amministrativa P M⁹ e della

⁷ Il quale, all’udienza del 17.12.2019, ha così dichiarato: “sono a conoscenza dei lavori che sono stati eseguiti a Caldogno, in quanto sono stato presso il cantiere di Caldogno in tre o quattro occasioni. In particolare, ho seguito con B l’ordine delle piastrelle presso la M e la posa della ceramica. Sono a conoscenza del fatto che, presso l’abitazione di Caldogno, sono stati eseguiti i seguenti lavori: posa di due porte scrigno in sostituzione di quelle a battente, demolizione del pavimento, esecuzione dell’impianto di riscaldamento a pavimento, rifacimento del massetto di copertura, posa delle piastrelle, rivestimento del bagno, della cucina, ritinteggiatura di tre o quattro serramenti esterni in colore bianco ed esecuzione di controsoffitti in cucina e camera. Ho accompagnato il piastrellista all’inizio della posa e mi sono recato in cantiere, come ho già detto, due o tre volte. Non sono a conoscenza dei singoli importi pagati per i lavori suddetti, ad eccezione dell’importo pagato al piastrellista di circa € 1500-1600; ricordo che la fattura era stata emessa nei confronti di S. Viene esibito al teste il doc. 21 di parte attrice, con riferimento al quale il teste dichiara: si tratta della fattura inerente l’acquisto della ceramica; viene esibito il teste il doc. 23 di parte attrice, con riferimento al quale il teste dichiara: si tratta della fattura emessa dal posatore delle piastrelle”.

Quanto all’utilizzo di manodopera della S presso i cantieri in questione, il teste ha riferito: “una volta mi sono recato presso il cantiere di Caldogno con M K con il mezzo Ducato targato; il cantiere era quasi terminato e il signor M ed io siamo andati a fare un po’ di pulizia. In quell’occasione ci siamo fermati in cantiere circa un’ora e trenta. M, circa una decina di volte, mi ha detto che non sarebbe stato presente in sede in quanto doveva recarsi presso il cantiere di Caldogno. Voglio precisare che il signor M aveva il ruolo di magazziniere; capitava pertanto che io avessi bisogno di lui per alcuni lavori e gli chiedessi la disponibilità ad aiutarmi. Nelle occasioni suddette il signor M non fu disponibile in quanto non presente in sede”. Il teste ha, altresì confermato che “presso il cantiere di Caldogno si sono recati a svolgere dei lavori altri dipendenti di S.; quanto ai mezzi utilizzati, oltre al Ducato cui ho fatto sopra riferimento, so che sono stati impiegati anche il Doblò targato e il Daily targato”.

⁸ Il quale, all’udienza del 17.12.2019, ha dichiarato: “mi sono recato presso il cantiere di Caldogno a svolgere lavori di pulizia una volta o due, per quattro ore ciascuna volta. Non ricordo con esattezza il periodo”.

⁹ La quale, alla medesima udienza del 17.12.2019, nel riferire dei conteggi svolti sulle buste paga dei dipendenti per quantificare le ore di lavoro “distratte” dall’a.u. presso i cantieri personali di Caldogno e Sopramonte, ha precisato che “la retribuzione media e il costo orario medio dei dipendenti S sono stati da noi richiesti allo studio di consulenti del lavoro che seguono la S. Confermo pertanto che per il signor M è stato calcolato un costo medio orario di € 30,00”. La signora M ha altresì chiarito che “S s.r.l. non ha mai avuto cantieri aperti in Vicenza; pertanto



stessa M T, la quale, nel confermare la circostanza materiale, ha fatto riferimento

all'accordo tra S e B a giustificazione di essa.

Quanto ai costi inerenti l'acquisto di beni mobili di vario genere (arredamenti, sanitari e piastrelle), di materie prime e della relativa manodopera per la posa in opera dei suddetti materiali, il c.t.u. li ha dettagliati alle pagg. 60-61 della relazione dopo averli estratti dai documenti da 21 a 33 prodotti dall'attrice, consistenti nelle fatture contabilmente registrate dalla società nell'anno 2017 e annotate nel registro IVA acquisti relativo all'anno 2017, ad eccezione della sola "Fatt. Acc. DE003835" del 2.11.2017 ricevuta dalla società C G T s.p.a. per un totale imponibile pari ad € 46,46 oltre Iva.

Anche tali documenti hanno trovato conferma in sede testimoniale; si vedano, in particolare, le deposizioni del geom. A M, che ha confermato di aver seguito i lavori in questione e assistito alla posa dei materiali, nonché dell'impiegata M, che ha negato l'esistenza di cantieri di S nelle località suddette escludendo in tal modo la riferibilità delle fatture registrate nella contabilità aziendale ad attività proprie della S; la stessa M T ha, infine, confermato, l'esecuzione dei pagamenti da parte di S in relazione alle suddette fatture¹⁰.

5.2.- Una seconda tipologia di costi fatti dall'a.u. illegittimamente sostenere alla società attiene alla serie di acquisti per articoli di pulizia, cancelleria e altro (dai fornitori Acqua e Sapone, B, Meccanografica, Nespresso, Morganti), che a partire dall'estate 2017 il B ha eseguito con la carta di credito aziendale, destinando i beni non all'attrice, ma ad altri impieghi.

La distrazione è stata, anche in questo caso, negata dal convenuto sull'assunto che gli acquisti in parola erano stati concordati con il "padrone" M S, come da "firma di visto" apposta sulle fatture allegate *ex adverso*, circostanza, come visto, inidonea a legittimare i pagamenti a carico di S. Il c.t.u. ha verificato che, per gli acquisiti censurati dall'attrice, la società ha effettivamente sostenuto costi "per un totale complessivo pari ad € 15.348,22 oltre IVA", eseguendo pagamenti "per un totale complessivo pari ad € 18.724,83". Dalla consultazione del libro giornale relativo agli anni 2017 e 2018 e del registro IVA acquisti relativi agli anni 2017 e 2018, l'ausiliario ha altresì appurato che tutte le fatture allegate dall'attrice sono state registrate nella contabilità della società; ha, quindi, esaminato i

tutte le fatture riferite al cantiere di Caldogno non attengono a lavori svolti nell'interesse di S. Non risulta aperto da S un cantiere nemmeno a Sopramonte, pertanto anche le fatture riferite a tale cantiere attengono a lavori svolti non nell'interesse di S. Le fatture che mi vengono esibite, documenti da 21 a 33, sono quelle che le mie colleghe ed io abbiamo estratto e valutato come non riferibili a cantieri e lavori svolti nell'interesse di S s.r.l."

¹⁰ Dichiarando all'udienza del 4.2.2020: "confermo il pagamento da parte di S per i lavori di ristrutturazione dell'immobile in Caldogno delle seguenti fatture: fattura di Mirage per € 1587,68; fattura di G S per € 1680,00; fattura di Z D per € 6550,00; fatture T A per € 10.000,00 complessivi; fatture C per € 697,77, per € 202,81, per € 56,68, per € 2744,09, per € 1110,63, per € 2281,94".



verbali delle testimonianze rese dalle impiegate amministrative di S, riportando i relativi stralci.

In particolare, P M e S B hanno confermato che, verificati con attenzione tutti gli acquisti della società nel periodo d'interesse, *“i beni ... risultanti dalle fatture che mi vengono esibite ... non sono mai stati reperiti in azienda”* (in tal senso, P M) essendo *“inerenti a merce che nulla aveva a che fare con le esigenze di S S.r.l. e S”* (in tal senso, S B); la società, infatti, utilizzava tipologie diverse di prodotto (ciò quanto alla carta, alle calcolatrici, ai faldoni per la raccolta e l'archiviazione dei documenti, alle divise dei posatori) o non utilizzava affatto articoli del tipo di quelli acquistati dal B (come riferito in relazione alle capsule Nespresso).

L'acquisto dei prodotti per finalità esterne alla società non ha trovato smentita nemmeno da parte della teste M T, la quale si è limitata a riferire che gli articoli provenivano da fornitori di S, che era il sig. B ad occuparsi degli acquisti presso tali fornitori e di non poter *“confermare che tutti i prodotti indicati nel doc. 17 che mi viene esibito siano stati utilizzati presso la S”*, parte di essi essendo *“depositati presso un magazzino a cui non accedevo abitualmente”*.

I costi in oggetto devono, pertanto, ritenersi illegittimamente riversati sull'attrice, e ciò a prescindere dalla - invero carente - dimostrazione che i relativi beni siano stati distratti proprio in favore della neocostituita P s.r.l. (per quanto tale ipotesi sia plausibile), essendo sufficiente che i beni acquistati con i denari della società non siano stati reperiti presso la sede e, dunque, non siano stati destinati alla sua attività.

Come infatti costantemente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, avendo la responsabilità dell'amministratore verso la società natura contrattuale, a fronte di somme o beni fuoriusciti dall'attivo della società (siano essi utili, compensi erogati, strumenti di lavoro, beni aziendali in genere), quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale (*ex multis*, Cass. n. 12567/2021).

5.3.- La terza categoria di costi illegittimamente fatti assumere alla società concerne una serie di lavorazioni non riportate nei relativi verbali di fine lavori e quindi non fatturati ai committenti: da tali appalti, dunque, la società non avrebbe ritratto alcun guadagno pur avendo sostenuto i relativi costi.

Il dettaglio di lavori e materiali oggetto della doglianza in esame è contenuto alle pagine da 20 a 22 dell'atto di citazione e riepilogato alle pagine 76-79 della c.t.u.



L'ausiliario ha esaminato le fatture di acquisto e i verbali di fine lavori prodotti *sub doc. 47* dall'attrice, il libro giornale della società relativo agli anni 2017 e 2018, ove tutte le fatture in questione risultano registrate con i relativi pagamenti, nonché i verbali della prova testimoniale resa nel presente giudizio e nel dibattimento penale inerente il già richiamato processo svoltosi nei confronti di B e della T per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2634 c.c. (cfr. pagg. 81-84 della relazione), procedendo alla riconciliazione tra il dettaglio delle lavorazioni contenuto in citazione, le 17 fatture emesse dai posatori nel periodo compreso tra l'1.1.2017 ed il 31.1.2018 (confermate in sede testimoniale dai titolari delle imprese escussi nel presente procedimento) e i relativi verbali di fine lavori; in tal modo l'ausiliario ha potuto *“verificare il sostenimento di costi per lavorazioni (posa pavimentazione) e materiali (pavimento e chiusini) in relazione a cantieri non appaltati a S”* e *“quantificare il fatturato sottratto alla S in relazione a dette operazioni”*, previamente identificando il *“perimetro dei lavori”* e ripartendo *“i costi in base alla natura dei medesimi (lavorazione e materiali)”* secondo un criterio *“proporzionale”* ritenuto ragionevole in mancanza di più specifiche indicazioni.

La sottrazione di fatturato e di conseguente utile è, come detto, confortata dalle risultanze della prova testimoniale. Significativa è, al riguardo, la deposizione di S B che, interrogata sui capitoli di parte attrice, ha dichiarato: *“lo specchietto di cui al capitolo 63 elenca costi che le mie colleghe ed io abbiamo reperito registrati presso il gestionale della S relativi a sistemazioni di pavimentazioni per le quali non abbiamo reperito corrispondenti fatture di vendita: verificata tale anomalia, abbiamo contattato i singoli posatori e fornitori chiedendo loro chi avesse commissionato le lavorazioni in questione, tutti i posatori indicati nel capitolo 64 hanno risposto che quei lavori erano stati commissionati da R B”*.

Del pari, P M ha confermato che *“nessuna fattura è stata emessa da S s.r.l. per i lavori di cui allo specchietto riassuntivo indicato nel capitolo 63”*.

A riprova dell'illegittimo *modus operandi* dell'a.u., è altresì rilevante la deposizione del posatore L J, titolare di impresa individuale apparente fornitrice di S, il quale, all'udienza del 9.3.2020, visionate le fatture n. 6 del 13.6.2017 e n. 10 del 30.8.2017 (rubricate ai n. 7-8 dello schema a pagg. 20-21-22 dell'atto di citazione di parte attrice), ha dichiarato: *“si tratta di una mia fattura ma le lavorazioni indicate in tale fattura non sono state effettivamente svolte; infatti B mi chiedeva a volte il piacere di esporre in fattura lavori relativi a cantieri della S in cui io non avevo effettivamente lavorato. Questo era necessario per farmi pagare, dal momento che nei cantieri in cui avevo effettivamente operato B non aveva ancora riscosso i crediti e quindi non aveva la possibilità di pagarmi. Voglio precisare che le fatture dovevano essere emesse entro due mesi dalla fine dei cantieri”*.



Interrogato nel processo penale, anche il posatore A B ha confermato che le fatture dallo stesso emesse nei confronti della S “avevano delle criticità”, in quanto “non combaciavano i lavori, perché per esempio ho fatto un lavoro da un'altra parte e poi era scritto da un'altra parte [...] Allora, ho fatto un lavoro a Brescia, però lì nella fattura è scritto che è fatto a Trento, da un'altra parte”.

A fronte della dimostrata sottrazione di utili, risulta, come già chiarito, irrilevante la dimostrazione che “tutti i costi oggetto di contestazioni esposti nelle 17 fatture sopra esaminate” siano “poi stati oggetto di riaddebito ai clienti da parte di altre società riconducibili all'amministratore”, essendo sufficiente la prova, pienamente raggiunta, della distrazione dei guadagni a fronte dell'addebito dei relativi costi.

5.4.- Il c.t.u. ha, quindi, distinto e quantificato come segue i danni risentiti dalla società a seguito degli illeciti perpetrati dall'amministratore:

i) € 32.901,84, a titolo di costi fatti gravare sulla società ma relativi a prestazioni destinate all'esclusivo interesse personale dell'amministratore (di cui € 432,60 per pasti consumati nelle località di Caldogno e Sopramonte, € 1.360,00 per forza lavoro nel cantiere di Caldogno ed € 31.109,24 per materie prime, merci e manodopera nei cantieri di Caldogno e Sopramonte, al netto dell'Iva, detratta dalla società e quindi non integrante un costo per la stessa);

ii) € 15.348,22 a titolo di costi assunti da S per beni destinati a terzi soggetti (al netto dell'Iva, detratta dalla società e quindi non integrante un costo per la stessa);

iii) € 41.463,96 quale perdita di guadagni per lavorazioni e materiali distratti a favore di terzi.

6.- La distrazione di beni aziendali a favore di società allo stesso direttamente o indirettamente riferibili.

L'accertamento in oggetto ha riguardato, secondo le allegazioni e produzioni attoree, un carrello elevatore Linde, un transpallet Armanni, un motomuletto Senini e un mescolatore (bitumiera) Iperbet.

6.1.- Con riferimento al carrello elevatore, dalla bolla e dalle fatture prodotte in atti nonché dalle deposizioni dei testi M, Be Dell'A (titolare dell'impresa individuale “D” che si è occupata dei lavori di manutenzione) è emerso chiaramente che il bene fu oggetto di lavori di manutenzione straordinaria nel luglio 2017 per l'importo di € 5.503,45 oltre IVA per essere poi venduto a ottobre 2017 per un corrispettivo di € 400,00 oltre IVA in favore della s.r.l. T.

La vendita a prezzo irrisorio (se non fittizio) del mezzo rimesso a nuovo integra evidente distrazione patrimoniale.



Ai fini della determinazione del danno il c.t.u., non conoscendo il prezzo di acquisto del bene, ha eseguito una valutazione di mercato sulla base dei dati in suo possesso, giungendo a quantificare la perdita subita dalla società in € 9.125,00.

6.2.- *Iter* analogo ha seguito il Transpallet Armanni, oggetto di manutenzione straordinaria per € 1.430,00 oltre IVA ad opera della medesima impresa individuale del signor Dell'A, come da fattura emessa nei confronti di S del 29.12.2017, e di vendita in favore della s.r.l. T al prezzo di € 200,00 oltre IVA, come da fattura emessa da S in data 31.10.2017.

La circostanza è stata, anche in questo caso, confermata dai testi M, B e Dell'A.

Ai fini della determinazione dell'evidente danno da distrazione, il c.t.u., non conoscendo il prezzo di acquisto del bene, ha eseguito una valutazione di mercato sulla base dei dati in suo possesso, pervenendo a una quantificazione della "*somma verosimilmente sottratta alla Società, a seguito della distrazione del bene*" di € 2.520,00.

6.3.- Il motomuletto S ha seguito una sorte simile a quella dei precedenti mezzi meccanici, essendo stato oggetto di manutenzione straordinaria da parte dell'impresa del signor Dell'A per l'importo di € 10.000, oltre IVA - come da fattura emessa nei confronti di S in data 28.2.2018, anche in questo caso contabilmente registrata dalla società che ha provveduto al relativo pagamento in pari data mediante bonifico bancario - e a successiva dispersione: una volta riparato, il bene è stato, infatti, ritirato presso la sede del manutentore dal dipendente M K e da questi consegnato presso il deposito dell'impresa "S Autotrasporti" abitualmente utilizzato dalla società per essere successivamente ritirato da un non meglio identificato posatore e non più rintracciato dalla società, come confermato dalle dichiarazioni testimoniali di F Dell'A, M S e P M.

Sulla base degli elementi in suo possesso e di una valutazione di mercato, il c.t.u. ha stimato il valore del bene sottratto in € 20.511,33, arrotondato a € 20.510,00, "*da considerarsi la somma sottratta alla Società, a seguito della distrazione del bene*".

6.4.- Da ultimo, il mescolatore (bitumiera) Iperbet, del valore di acquisto di € 483,60 oltre Iva come da fattura emessa in data 19.10.2017 dalla venditrice M Cav. L S.n.c. di S e M nei confronti di S P - regolarmente registrata nella contabilità aziendale e pagata - risulta essere stato direttamente sottratto dal B, al quale è riferibile la sottoscrizione (non tempestivamente disconosciuta dal convenuto) apposta sul DDT prodotto quale doc. 71 da parte attrice.

Data la sostanziale contestualità tra l'acquisto del bene ed il ritiro dello stesso da parte del B, il danno a seguito di distrazione va stimato nello stesso prezzo di acquisto.



6.5.- Dalla documentazione in atti e dalle risultanze della prova orale non emergono elementi per concludere che i beni distratti/sottratti alla S siano stati successivamente ceduti a società direttamente o indirettamente riconducibili al sig. B, il che, come già osservato, non esclude l'inadempimento dell'a.u. e l'obbligo risarcitorio a suo carico che, per la distrazione di beni aziendali sopra descritti, va quantificato nel complessivo importo di € 32.638,60.

7.- La distrazione di appalti commissionati da clienti storici di S (cfr. atto di citazione, pag. 19 e ss. "cantieri sottratti") in favore di società allo stesso direttamente o indirettamente riferibili.

7.1.- Secondo la prospettazione di parte attrice, determinate commesse ricevute dalla società sarebbero "andate a beneficio" della P s.r.l., società riconducibile al sig. B; a fronte dello sviamento di tali commesse, i costi connessi con la posa, fatta eseguire da imprese esterne abitualmente impiegate dalla società, sarebbero stati "in taluni casi fatti fatturare a S, ma nascosti all'interno di contabilità di cantieri di maggiori dimensioni mentre per i ricavi, il guadagno veniva fatturato su P S.r.l. o percepito in "contanti"".

Il convenuto, ritenuta la genericità della censura, ha contestato l'addebito "nella sua interezza", negando che alcun cantiere sia "mai stato "sottratto" da parte del Sig. R B".

Alle pagine 22-24 dell'atto di citazione sono indicati gli appalti commissionati da clienti storici della società asseritamente distratti dal B a favore di società direttamente o indirettamente a lui riconducibili: il c.t.u. ne ha riportato l'elenco alle pagine 117 e 118 della relazione, col dettaglio della tipologia di fornitura sottratta, del nome dei posatori incaricati delle lavorazioni, degli importi delle opere fatturate da ciascun posatore e del valore delle commesse così come stimato dalla S.

Ha, quindi, identificato - tra quelli elencati dall'attrice - i clienti qualificabili come "storici", sulla base dell'esistenza, nella contabilità aziendale, di fatture emesse da S nei confronti delle predette imprese nell'intervallo temporale 2014-2018: la lista dei clienti qualificabili come "storici" è riportata alle pagine 122 e 123 della relazione tecnica.

Considerando, pertanto, solo i cantieri commissionati dai clienti identificati come "storici", il c.t.u. ha proceduto alla riconciliazione delle fatture prodotte in atti con l'elenco dei cantieri "distratti", appurando che "tutte le lavorazioni eseguite presso i cantieri sottratti sono state eseguite dal posatore Impresa edile B che ha svolto prestazioni per un valore complessivamente pari a € 6.999,50 documentati dalla fatture n. 16 del 28/11/2017, 3 del 31/1/2018 e 5 del 28/2/2018, emesse a favore della società P S.r.l.".



Escusso all'udienza del 4.2.2020, B ha confermato che *“per tutte le lavorazioni indicate nel capitolo 66, il sig. B mi disse di rivolgermi a M T per la redazione delle fatture e la loro intestazione; sono stato pagato per i suddetti lavori da P srl”*.

In riferimento alle medesime lavorazioni, in sede di dibattimento penale, il teste geom. L A ha dichiarato: *“Erano cantieri che dovevano essere fatti per la S e che, in accordo con B, al posto di passare per la S, facevamo con la P S.r.l.”*.

Sulla scorta dei suddetti convergenti elementi, lo sviamento delle commesse deve ritenersi dimostrato. Applicando un margine del 30% al costo addebitato dal posatore - secondo quanto dichiarato dalla impiegata amministrativa P M in sede di dibattimento penale e comunque ritenuto congruo dal c.t.u. - l'ausiliario ha stimato in € 9.099,35 il guadagno complessivamente sottratto a S in conseguenza della accertata distrazione di commesse.

7.2.- Le conclusioni sopra riportate sono, come visto, avvalorate dall'esito del procedimento penale n. 2624/2020 R.G. Tribunale di Brescia, n. 7383/2018 R.G.N.R. a carico di M B e M T, definito con la sentenza n. 1256 del 12.4.2022, che ha accertato nei confronti dell'odierno convenuto (e della complice T) la responsabilità penale per il reato punito dall'art. 2634 c.c. relativamente alla condotta descritta al capo A) dell'imputazione¹¹, comprensiva delle fattispecie distrattive da ultimo esaminate.

Secondo il collegio penale, B, *“nelle vesti di Amministratore della S S.r.l. e di presidente del C.d.A. di S S.r.l., nel corso dell'anno 2017, ha costituito la società P S.r.l. a mezzo società fiduciaria, operante nello stesso campo e nel medesimo ambito geografico delle anzi dette, eseguendo in tal modo lavorazioni, precisamente installazioni di pavimenti autobloccanti e lavorazioni connesse, in favore di clienti vari, distogliendoli dalla S S.r.l. (...), utilizzando gli artigiani (i posatori) che normalmente collaboravano in esclusiva o quasi con le società del gruppo S, caricando da un lato i costi sulla S S.r.l. e, dall'altro, nascondendo a questa gli incassi dai clienti. L'esito delle verifiche compiute sul punto da S M (...) è stato puntualmente illustrato dalla testimone M mediante il richiamo ai due elenchi formato excel comprensivi, da un lato di cantieri relativi a lavori assunti dalla S S.r.l. dalla contabilità incompleta, per mancati incassi della società di circa Euro 120.000,00 a fronte di costi sostenuti per un ammontare di circa Euro 43.000,00, dall'altro i cantieri eseguiti da posatori solitamente operativi in via esclusiva con la S S.r.l., ma con costi (e incassi) sostenuti (e ottenuti) dalla P S.r.l.*

¹¹ Lo si riporta: *“a) effettuava, in diciotto casi, lavori consistenti nella posa di pavimenti, blocchi per murature o cordoli, avvalendosi di squadre di posatori esterni oppure dipendenti della S S.r.l. addebitando i costi sostenuti, pari ad Euro 43.255,15 in capo alla società S S.r.l. mentre i corrispettivi dei lavori eseguiti, pari ad Euro 121.050,00, venivano accreditati a favore della P S.r.l.”*



Ebbene, se le anomalie contabili potrebbero, in teoria, essere lo specchio soltanto di una negligenza gestoria da parte del B – ciò che non è, come di vedrà a breve – la sottrazione di lavori alla S S.r.l. in favore della P S.r.l. costituisce già una plastica dimostrazione di azione contraria agli interessi della S S.r.l., anzi dannosa, e diretta a soddisfare il proprio interesse, in chiaro conflitto con quello della società a lui amministrata; è stato, invero, inequivocabilmente provato che a costituire la P S.r.l. è stato proprio il B il quale ha dato mandato ad una società fiduciaria, la “S F I S.r.l.” per la titolarità delle quote sociali, individuando poi come legale rappresentante della costituenda persona giuridica una persona di sua conoscenza. (...) Tornando agli atti dispositivi in conflitto di interesse, posti in essere dal B i lavori eseguiti nei diciotto cantieri indicati in imputazione (...) lungi dal costituire una mera irregolarità contabile, costituiscono precisamente gli atti dispositivi compiuti in essere in danno della S S.r.l.; effettivamente risultano provati i costi sostenuti da quest’ultima, per l’importo su indicato, a fronte di un mancato incasso dei pagamenti dai clienti / committenti, per un valore certo non esiguo, stante la concomitante costituzione della P S.r.l., logica è la deduzione che a quest’ultima siano stati destinati gli incassi. A chiosa, l’infedeltà del B risulta ancora più evidente se sol si considera che, come dimostrato dal S e dai testi di parte civile, la modulistica utilizzata per la ricezione degli ordini, pur con l’indicazione – probabilmente disorientante anche per posatori e clienti – del nominativo della P S.r.l., coincideva con quella normalmente in uso alla società che egli contemporaneamente amministrava; e detta infedeltà è ulteriormente rischiarata dal comportamento tenuto alla vigilia delle dimissioni: il testimone P, certamente credibile perché estraneo alla vicenda e attendibile giacché esplicativo di un accertamento di tipo tecnico-informatico dal medesimo eseguito, ha dichiarato che la memoria del computer del B era stata totalmente cancellata, con ripetuta sovrascrittura del files e sparizione delle e-mail; pertanto, l’imputato ha pure provato a nascondere le tracce della propria gestione infedele. E’ altresì indubbio che il B abbia agito con il fine specifico di assicurarsi il profitto, atteso che beneficiaria degli atti dispositivi di cui si è detto sinora è stata la P S.r.l., a lui stesso riconducibile per le ragioni sovra – esposte”.

8.- In definitiva, il danno risentito da S in conseguenza degli atti di *mala gestio* posti in essere dall’amministratore unico R B, va quantificato in complessivi € 163.411,32.

La natura di debito di valore dell’obbligazione risarcitoria impone che sugli importi sopra indicati vengano conteggiati gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell’equivalente pecuniario del bene perduto: secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/1995), tali interessi decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al



tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (Cass. n. 4791/2007).

Tenuto conto delle variazioni del coefficiente di rivalutazione Istat (FOI generale) intervenute dall'agosto 2017 a oggi e preso a riferimento un indice medio dell'1,175%, si ottiene l'importo capitale rivalutato, già comprensivo degli interessi compensativi al tasso legale, di € 202.724,89, importo sul quale decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo.

9.- Il convenuto ha domandato in via riconvenzionale il pagamento degli emolumenti di amministratore unico relativi al mese di febbraio 2018, per l'importo di € 10.607,00 oltre accessori di legge, *“in ragione di quanto pattuito nell'accordo scritto fra R B e M S e dei compensi versati sino al mese precedente”*, lamentando al riguardo l'inadempimento della società. In via subordinata, ha chiesto di dichiarare la compensazione tra il proprio credito e l'eventuale *“somma”* che *“fosse riconosciuta come dovuta da R B in favore di S S.r.l.”*, *“con condanna di S al pagamento del supero”*.

L'attrice ha negato il diritto del B al compenso per la mensilità non pagata di febbraio 2018, eccependo l'inadempimento del convenuto e ribadendo la contestazione in ordine alla validità e all'efficacia dell'accordo *ex adverso* invocato.

La domanda del B è infondata.

I compensi attengono, infatti, a un periodo di tempo (febbraio 2018) nel quale è risultato acclarato l'inadempimento dell'amministratore agli obblighi di legge e di contratto. La condotta infedele del B risale al mese di agosto 2017 ed è perdurata fino alla cessazione dell'incarico intervenuta con le dimissioni del 27.2.2018.

In tema di compenso spettante all'amministratore di società a responsabilità limitata, come noto, la giurisprudenza di legittimità afferma che la società può far valere quale eccezione riconvenzionale, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., l'inadempimento o l'inesatto adempimento degli obblighi assunti dall'amministratore in osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo, la cui violazione integra la responsabilità *ex art. 2476*, comma 1, c.c., venendo in rilievo non il rapporto di immedesimazione organica, bensì il nesso sinallagmatico di tipo contrattuale tra adempimento dei doveri e diritto al compenso (Cass. n. 29252/2021; Cass. n. 40880/2021).

Tale nesso sinallagmatico è stato approfondito anche dalla giurisprudenza di merito, che ha chiarito che, poiché nei contratti a prestazioni corrispettive, l'eccezione *“inadimplenti non est adimplendum”* è soggetta al principio di buona fede e correttezza sancito dall'art. 1375 c.c., in senso oggettivo, che impone di verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla



funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte, l'eccezione in parola può, in concreto, essere ritenuta idonea a paralizzare il diritto al compenso dell'amministratore solo ove fondatamente basata su fatti collegati al periodo di carica (cfr. Corte App. Milano n. 25.5.2021, Trib. Milano 23.9.2020), collegamento che nel caso in esame ricorre.

10.- Le spese di lite, da calcolarsi avendo a riferimento l'importo della condanna, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate. A carico del convenuto vanno altresì poste le spese del procedimento per sequestro *ante causam*, primo grado e reclamo, da liquidarsi secondo i predetti parametri medi relativi ai procedimenti cautelari di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (stante l'autorizzazione del sequestro sino a € 38.103,23), per le fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio (non risultando che sia stata svolta attività istruttoria o che siano stati depositati atti ulteriori rispetto a quelli introduttivi).

Anche le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, seguono la sostanziale soccombenza (su tutti i quesiti, salvo -per ragioni giuridiche- quello inerente il compenso di amministratore) e vanno poste definitivamente a carico del convenuto, con conseguente condanna del convenuto alla rifusione in favore dell'attrice dell'importo di € 6.301,84 pagato al c.t.u. (v. fattura "pagata" allegata alla nota spese); S va, altresì, risarcita del compenso corrisposto al proprio c.t.p. nell'importo di € 5.000,00, da reputarsi congruo, risultante dalla fattura allegata alla nota spese.

p.q.m.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento delle domande proposte da S s.r.l. nei confronti di R B, condanna quest'ultimo a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 202.724,89 in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al pagamento effettivo; condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nei seguenti importi:

- € 14.103,00 a titolo di compensi ed € 670,95 a titolo di esborsi, quanto al presente giudizio di merito;
- € 2.026,00 a titolo di compensi ed € 869,22 a titolo di esborsi, quanto alla fase monocratica di sequestro *ante causam*;



- € 2.026,00 a titolo di compensi ed € 518,00 a titolo di esborsi, quanto alla fase di reclamo;

il tutto oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;

pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del convenuto, condannandolo alla rifusione in favore dell'attrice di € 6.301,84 a titolo di compenso al c.t.u. ed € 5.000,00 a titolo di compenso al c.t.p.

Brescia, 2 ottobre 2023

Il giudice relatore

dott. Angelica Castellani

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

